

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4928

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NOVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2000

—————

Introduzione nel codice penale della fattispecie di sostegno
esterno ad associazione per delinquere e ad associazione di
tipo mafioso

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza, purtroppo anche tragica, di lunghi e duri anni di lotta al fenomeno del crimine organizzato, in specie della sua caratterizzazione mafiosa, ha lasciato emergere, in termini che non sfuggono all'opinione pubblica più consapevole, il dato della crescente rilevanza delle condotte poste in essere da chi, pur restando estraneo all'organigramma ed agli apparati di potere interni al funzionamento delle associazioni criminali, fornisce alle medesime un utile sostegno operativo e funzionale.

Senonché, la repressione di questa estesa fascia di comportamenti, il più delle volte realizzati da soggetti che agiscono nell'ambito dell'economia legale e delle stesse istituzioni pubbliche, è affidata, ancora oggi, a strumenti di dubbia compatibilità con i principi penalistici dello stato di diritto. Ci si riferisce, in modo particolare, all'istituto del concorso esterno nel delitto associativo, la cui connotazione di reato, di origine giurisprudenziale, è riconosciuta, ormai, dalla dottrina prevalente.

Sarebbe sufficiente la sola consapevolezza di quest'ultimo aspetto della vicenda in questione a rendere necessario un intervento del legislatore, indirizzato a ribadire la irrinunciabilità del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, e, dunque, ad attrarre nell'area della disciplina legislativa la materia.

D'altra parte, l'esigenza di una compiuta tipizzazione legale delle condotte di aiuto e sostegno alle associazioni criminose emerge prepotente da una crescente incertezza interpretativa che, specie nella più recente giurisprudenza, si è venuta manifestando in ordine ai presupposti della punibilità.

All'orientamento maggioritario - che espressamente si ricollega ai principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni

Unite della Cassazione penale n. 16 del 28 dicembre 1994 (imputato Demitry) che ritenne estensibili le norme sul concorso di persone nel reato alla fattispecie associativa di stampo mafioso - il quale ancora la configurabilità del contributo punibile all'effettiva verificazione di un evento di vantaggio in favore dell'associazione unitariamente considerata (cfr., fra le altre, la sentenza della Sezione 1 della Cassazione penale n. 16464 del 14 dicembre 1990, imputati Cusumano e Musotto), si sono affiancati indirizzi che hanno utilizzato il meccanismo di imputazione del concorso esterno anche per punire fattispecie di mera condotta, caratterizzate dallo scambio sinallagmatico di reciproche promesse tra l'organismo criminale ed un soggetto ad esso estraneo, non seguito dalla realizzazione di alcun fatto produttivo di concreti e specifici risultati di favore per il sodalizio (la sentenza della Sezione 5 della Cassazione penale n. 4893 del 20 aprile 2000, imputato Frasca).

Appare, allora, non più rinviabile una decisione legislativa che riporti la repressione giudiziaria del fenomeno della contiguità associativa nell'alveo di una espressa tipizzazione criminosa, che sia espressione coerente e puntuale dei principi di garanzia che, in un sistema penale postilluministico di consolidata tradizione liberaldemocratica, devono informare la legge penale.

Ciò premesso, appare preferibile, fra le diverse tecniche di tutela cui implicitamente rinviano le differenti soluzioni giurisprudenziali prima segnalate, far cadere la scelta sul modello di illecito indicato dalle Sezioni Unite ed intorno al quale si è aggregato il consenso della giurisprudenza maggioritaria, vale a dire sul paradigma del reato di evento.

Tale opzione appare quella maggiormente rispettosa dei principi penalistici ad orientamento costituzionale, la cui necessaria valorizzazione - oltre ad incontrare il favore della cultura giuridica più sensibile ed essere avallata da storiche statuizioni dei Giudici della Consulta - è stata anche di recente ribadita in un documento di grande rilievo politico ed istituzionale, quale la «Relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale-Parte generale (12 settembre 2000)» predisposto dalla Commissione «Grosso».

Il modello del reato di evento, infatti, esprime una netta adesione ai principi, oltre che di materialità e frammentarietà dell'illecito penale, di necessaria offensività, in altri termini al nucleo maggiormente significativo

del patrimonio di garanzie costruito dal filone umanistico-liberale della laicità penalistica.

L'esigenza, poi, di ancorare la configurabilità delle forme tipizzate di aiuto all'associazione ad un concreto risultato di vantaggio per quest'ultima discende dalla considerazione che le condotte in questione, per poter essere equiparate *quoad poenam* alle ipotesi di partecipazione associativa (qualificate in chiave di pura condotta), devono presentare un contenuto oggettivo di offesa maggiore e più marcato di quello proprio di queste ultime, tenuto conto che a differenza delle medesime non sono caratterizzate dall'*affectio societatis* e non hanno natura permanente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-quater. - (*Sostegno esterno ad associazione per delinquere e ad associazione di tipo mafioso*). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di partecipazione ad un'associazione per delinquere, procura ad essa intenzionalmente un vantaggio idoneo a contribuire al rafforzamento della stessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'associazione è di tipo mafioso, la pena è della reclusione da tre mesi a sei anni».